



David Durisotto

(dottore di ricerca in Diritto Canonico ed Ecclesiastico nell'Università degli Studi di Perugia.

Collaboratore alla Cattedra di Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Roma Tre)

Il progetto di accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia per l'esercizio dell'obiezione di coscienza e le valutazioni della E.U. Network of Independent Experts On Fundamental Rights *

SOMMARIO: 1. Il Progetto di Accordo tra la Repubblica slovacca e la Santa Sede in materia di obiezione di coscienza - 2. Le valutazioni della E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights in ordine all'esercizio dell'obiezione di coscienza - 3. Osservazioni conclusive.

1 - Il Progetto di Accordo tra la Repubblica slovacca e la Santa Sede in materia di obiezione di coscienza

La Repubblica slovacca ha già da tempo stretto importanti accordi sia con la Santa Sede, sia con le Chiese e le Società religiose registrate e nella sua Costituzione ha sancito importanti principi in materia di libertà religiosa; in particolare, l'art. 24 garantisce "la libertà di pensiero, coscienza, religione e fede", preoccupandosi altresì di specificarne i corollari, quali il diritto di cambiare liberamente il proprio credo, di non condividere alcun orientamento religioso, di esercitarne in forma pubblica o privata il culto¹. In ordine ai rapporti che lo Stato intrattiene con le Confessioni, il terzo comma specifica che le Chiese e le comunità religiose amministrano i propri affari, costituendo ed amministrando autonomamente le proprie organizzazioni. L'ultimo comma, infine, svolge la funzione di contemperare l'esercizio della libertà religiosa,

* Contributo segnalato dal Prof. Carlo Cardia.

¹ Il secondo comma dell'art. 24 in particolare stabilisce che "Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente la propria religione o fede individualmente o insieme ad altri, in forma privata o pubblica, per mezzo di servizi divini e religiosi, osservando i riti religiosi, o partecipando all'insegnamento della religione". Sebbene il primo comma sancisca il diritto di esprimere pubblicamente la propria opinione religiosa, è assente un riferimento esplicito alla libertà di poter compiere attività di proselitismo del proprio credo religioso.



nonché le garanzie di autonomia ed indipendenza sancite per le Confessioni religiose, con i principi di moralità, di salute, di ordine pubblico e con i diritti e le libertà degli altri, attraverso la previsione di limitazioni legislative, nel solo caso in cui “questo tipo di misure siano inevitabili in una società democratica”. Si compie un riferimento esplicito all’obiezione di coscienza solo per il servizio militare all’art. 25, il quale al secondo comma stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a svolgere il servizio militare se questo va contro la sua coscienza o il suo credo religioso” e si rinvia la disciplina di dettaglio nelle mani del legislatore².

Sulla base di questi principi supremi, la Repubblica slovacca ha deciso di porre in essere degli Accordi sia con la Santa Sede che con le altre Confessioni religiose presenti nel proprio territorio³. Nel 2000 è stato posto in essere un Accordo Base, che rappresenta un punto di riferimento generale della disciplina delle attività che la Chiesa Cattolica e i suoi fedeli svolgono in quel paese, per l’esercizio delle quali si riconosce piena libertà ed autonomia. Dall’altra parte, la Chiesa garantisce una formazione morale dei cittadini slovacchi “per il bene comune, secondo i principi della dottrina cattolica, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca”⁴. In particolare, l’art. 7 riconosce “a tutti il diritto di obiezione di coscienza secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica” e rimanda ad un successivo accordo tra le parti la definizione della misura e delle condizioni dell’applicazione di questo diritto.

Anche l’Accordo tra la Repubblica Slovacca e le Chiese e le Società religiose registrate, firmata a Bratislava l’11 Aprile 2002, riconosce una serie di diritti e prerogative a tali organizzazioni, per permettere loro di svolgere in modo autonomo ed efficace le proprie funzioni religiose e di assistenza spirituale. Si tratta di norme che

² Per un approfondimento della nozione di obiezione di coscienza cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione Europea Legislazione italiana*, II Ed., Torino, 2005, p. 168 ss; R. NAVARRO VALLS e J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, Torino, 1995; F. C. PALAZZO, *Obiezione di coscienza*, Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, p. 539.

³ Precedentemente le relazioni tra la Slovacchia e la Santa Sede erano disciplinate dal “Modus Vivendi” del 1927, mentre per quanto concerne le Chiese non cattoliche, il Parlamento slovacco ha adottato un emendamento alla legge n. 308 del 1991, approvato con legge n. 394 del 2000, con la quale è stato riconosciuto il diritto delle Chiese e delle Società religiose non registrate di stipulare accordi con lo Stato (cfr. P. MULÍK, *Chiesa e Stato in Slovacchia*, in *Diritto e Religione nell’Europa post-comunista*, a cura di S. FERRARI, W. COLE DURHAM Jr. e E. A. SEWELL, Bologna, 2004, p. 421.

⁴ Art. 2 punto 2 dell’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, posto in essere il 24 Novembre 2000.



offrono una serie di garanzie, che vanno dalla possibilità di raccogliere finanziamenti per la propria attività, al riconoscimento del diritto di esercitare l'obiezione di coscienza. L'art. 7 disciplina l'esercizio di questo diritto in modo sostanzialmente identico all'Accordo Base con la Santa Sede, riconoscendo il diritto *per ogni individuo* di aderire a quelle obiezioni di coscienza che riflettono l'insegnamento e i principi etici delle Chiese o Società religiose registrate di appartenenza. Anche qui, l'art. 8 specifica che lo scopo e le condizioni di applicazione di questo diritto saranno definite in separati accordi posti in essere tra le parti.

L'ordinamento slovacco ha riconosciuto con la "Legge sulla libertà di religione e sullo *status* delle Chiese e delle Società religiose" n. 308 del 1991 la libertà di coscienza e di credo come diritti dell'uomo e libertà fondamentali. Il regime di obiezione di coscienza previsto per il servizio militare, nonché il servizio civile sostitutivo, è stato disciplinato con il Civilian Service Act n. 207 del 1995, per il quale i cittadini possono rifiutare il servizio militare sulla base di una dichiarazione fondata su motivi sia religiosi che di coscienza⁵. Per quanto concerne l'esercizio dell'obiezione in materia di aborto, la legge del 23 Ottobre 1986, come modificata dalla l. n. 419 del 1991 all'art. 4 stabilisce che l'interruzione artificiale della gravidanza può ottenersi attraverso una richiesta espressa della donna compiuta entro la dodicesima settimana dal concepimento ove non ci siano controindicazioni di carattere sanitario⁶. Non è prevista, però, alcuna disciplina per l'esercizio dell'obiezione di coscienza per il personale sanitario che deve occuparsi materialmente dell'interruzione della gravidanza. Si riscontra solamente la presenza di un Codice Etico degli operatori sanitari, che non ha valore di legge e che permette ai professionisti di non eseguire o partecipare a procedure che sono contrarie alla propria coscienza, nei limiti in cui non ci siano pericoli per la vita, la salute e i diritti dei propri pazienti⁷.

Questa situazione di fatto della legge slovacca ha spinto sia la Chiesa Cattolica che le Chiese e le Società religiose registrate ad intavolare delle trattative per delineare la normativa di dettaglio di quel

⁵ Secondo la normativa slovacca, la dichiarazione deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla chiamata al servizio militare. Il servizio sostitutivo dura nove mesi, a differenza di quello militare, che ha una durata di sei mesi.

⁶ L'aborto in Slovacchia, è ammesso anche nei casi di anomalie del feto o di pericolo di vita per la donna. E' disciplinato anche l'aborto per il minore che, nel caso in cui non raggiunga i sedici anni, può essere praticato solo con il consenso del legale rappresentante dello stesso (cfr. artt. 5 e ss.).

⁷ Cfr. J. LAJCANOVA, *The Draft Treaty between the Slovak Republic and the Holy See on the Exercise of Objection of Conscience: Overview, Effects and Legal Implications*, in <http://www.secularism.org.uk>.



diritto alla obiezione di coscienza che lo Stato slovacco si è impegnato a garantire nei rispettivi Accordi Base con tali organizzazioni.

Il progetto di Accordo con la Santa Sede sull'esercizio dell'obiezione di coscienza è stato oggetto di numerose discussioni ed è stato più volte modificato nei suoi contenuti⁸. Esso, riconosce all'art. 2 "la libertà di coscienza riguardo la vita e la dignità umana, il significato della vita umana, della famiglia e del matrimonio e il diritto per *chiunque* di esercitare liberamente l'obiezione di coscienza in relazione a questi valori universali umani" per il servizio militare, le prestazioni di servizi sanitari⁹, le attività nel campo educativo¹⁰, l'utilizzo di servizi legali e in materia di lavoro o altri tipi di rapporto di impiego. Si ribadisce poi l'impossibilità di obbligare gli ospedali e le strutture di servizio sanitario fondate dalla Chiesa Cattolica a porre in essere le attività sopra elencate, proprio perché in contrasto con i precetti della sua dottrina.

Si osserva in particolare che l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza ai sensi degli artt. 5 e 6 deve essere garantito in conformità e nei limiti dell'ordinamento slovacco e non può essere esercitato con cattivo uso. Esso non può *intaccare la fruibilità legale del terzo che intende esercitare quel determinato diritto disciplinato dalla legge slovacca per il quale è stata sollevata obiezione*, né può essere esercitato laddove sussistano pericoli per la vita e la salute delle persone. Infine, si individua una

⁸ La prima stesura del progetto risale al 5 Novembre 2004 e ad essa è seguito un ulteriore testo elaborato nel 11 Ottobre 2005. Le novità introdotte concernono in primo luogo la limitazione dell'applicazione dell'Accordo solo a quelle determinate fattispecie previste espressamente dall'art. 4. L'esercizio del diritto di obiezione di coscienza viene limitato dall'art. 6 nei casi in cui questo possa mettere in pericolo la vita umana e deve essere esercitato senza limitare i diritti di altre persone. Viene inoltre eliminata la previsione che conferiva alla Santa Sede il compito di provvedere su richiesta alla interpretazione dell'insegnamento della Fede e della morale della Chiesa Cattolica. Infine, viene ridimensionato ad un livello consultivo il ruolo della Commissione Slovacca-Vaticana prevista dall'art. 7 del progetto, mentre viene esclusa dalle attività suscettibili di obiezione la "decisione del giudice" e viene eliminato ogni riferimento alle "azioni di genocidio, esecuzione dei prigionieri senza denuncia, tortura, crudeltà dei soldati e persecuzione della popolazione civile inerme", poiché trattasi di atti già proibiti sia dalla legge internazionale che dalla legge nazionale slovacca.

⁹ In particolare l'art. 4 fa riferimento ai casi di interruzione artificiale della gravidanza, fecondazione artificiale o assistita, esperimenti o manipolazioni di organi umani, di embrioni, eutanasia, clonazione, sterilizzazione e contraccezione.

¹⁰ Si richiamano gli artt. 12 e 13 del Trattato base, che riguardano sia il diritto-dovere dei genitori di educare ed istruire i figli secondo gli insegnamenti e i precetti cattolici, sia il diritto per la Chiesa di costituire e gestire istituti di insegnamento scolastico di ogni grado nel rispetto dell'ordinamento slovacco.



Commissione Slovacca-Vaticana con facoltà consultive laddove sorgano contrasti in ordine all'applicazione o all'esecuzione di questo Accordo¹¹.

Secondo quanto si afferma nell'Opinione del 14 Dicembre 2005 n. 4 della E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, definita qui *Rete*, il Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca ha abbozzato anche un Accordo con le Chiese Riconosciute e le Società Religiose sul diritto di obiezione di coscienza. Il contenuto di questa bozza è essenzialmente identico a quello del progetto di Accordo con la Santa Sede. L'intenzione delle autorità slovacche, secondo la Rete, "appare essere quella di concludere tale accordo con le undici chiese registrate secondo l'Atto n. 308/1991 Coll. sulla libertà religiosa e di credenza religiosa e sullo status delle chiese e società religiose". Esso disciplina inoltre l'accesso alla registrazione per le altre chiese e società riconosciute in conformità al sistema giuridico della Repubblica slovacca¹².

2 - Le valutazioni della E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights in ordine all'esercizio dell'obiezione di coscienza

Nella stessa Opinione fornita dalla Rete, si precisa che essa è frutto di una richiesta con lettera del 11 Luglio 2005 da parte della Commissione Europea sulla questione dell'obiezione di coscienza religiosa come essa è prevista nei Concordati esistenti o negli eventuali futuri Concordati conclusi fra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Santa Sede, con particolare riguardo al progetto di Accordo tra la Repubblica Slovacca e la Santa Sede sopra descritto. La Rete inizia la sua indagine chiedendosi se, in primo luogo, possa essere attribuito a questo tipo di accordi fra gli Stati e la Santa Sede una superiorità rispetto alla legge e alle Costituzioni nazionali; in secondo luogo, si chiede se tali accordi possano determinare una incompatibilità con i diritti fondamentali e la legge dell'Unione Europea; in ultimo, si cerca di individuare i mezzi attraverso i quali tali Accordi possano produrre effetti.

¹¹ L'art. 7 secondo comma dell'Accordo assegna inoltre alla Commissione il compito di monitorare le aree e le particolari attività rispetto alle quali viene invocata l'obiezione di coscienza, fornendo commenti in ordine a progetti e proposte di legge concernenti l'obiezione di coscienza e la prevenzione del suo cattivo uso.

¹² Opinione del 14 Dicembre 2005 n. 4 della E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, in <http://ec.europa.eu>, p. 31.



Si effettua nella prima parte una lunga dissertazione sulla natura dei Concordati, sul loro rapporto con le altre fonti del diritto¹³ e sulla disciplina dell'obiezione di coscienza nei vari Stati membri dell'Unione Europea¹⁴. Si compiono successivamente delle valutazioni in ordine ai problemi sollevati dall'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, facendo particolare riferimento ai Trattati Internazionali a cui tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono legati¹⁵. L'obiezione di coscienza viene vista come una dimensione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuto sia dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani del 1950, sia dall'art. 18 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966. Nel richiamare la Corte Europea dei Diritti Umani, la Rete stabilisce "che laddove la pratica basata sulle credenze religiose entri in conflitto con certe obbligazioni giuridicamente imposte, uno Stato può avere il dovere di offrire la possibilità di certe esenzioni, in assenza delle quali si potrebbe arrivare ad una forma indiretta di discriminazione"¹⁶.

In ordine ai limiti con cui deve essere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, la giurisprudenza della Corte Europea dei

¹³ La soggettività internazionale della Santa Sede determina necessariamente la natura internazionale di un Accordo posto in essere con essa. Non può dirsi altrettanto per la natura giuridica degli accordi posti in essere con altre confessioni religiose, che non possiedono tale soggettività internazionale. In Italia, ad esempio, gli artt. 7 e 8 della Costituzione elaborano un sistema di relazioni ecclesiastiche basato sulle differenze storiche e normative che caratterizzano le Confessioni religiose, riconoscendo per la Santa Sede il principio di bilateralità che deve disciplinarne i rapporti, mentre viene riconosciuto per le Confessioni acattoliche un medesimo principio di bilateralità di diritto interno basato sul sistema delle Intese. Cfr. C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione Europea Legislazione italiana*, cit., p. 207 ss.

¹⁴ Nella stessa Opinione si richiamano le norme di alcuni Stati. In Austria non si obbliga un operatore sanitario a compiere o ad assistere a un aborto o a una fecondazione assistita, né questi possono essere discriminati per tale loro scelta. In Lussemburgo si prevede, inoltre, l'obbligo di informare la donna che chiede l'aborto del rifiuto del medico a compiere l'intervento per ragioni di coscienza. Nell'art. 14 della L. 28 Maggio 2002 sulla depenalizzazione dell'eutanasia si prevede anche l'obbligo del medico a trasferire la pratica del paziente ad un altro medico professionista designato dallo stesso paziente o dal rappresentante del paziente. In generale nella normativa dei vari Stati europei si tende a limitare l'esercizio dell'obiezione di coscienza laddove sussista un imminente pericolo per la vita e la salute della donna.

¹⁵ Vengono richiamate la Convenzione Europea dei Diritti Umani del 1952, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne del 1979.

¹⁶ Opinione, cit., p. 15. La Rete richiama qui il caso *Thlimmenos c. Grecia*, 6 Aprile 2000 (Appl. n. 34369/97), § 44.



Diritti Umani individua il criterio rilevante per determinare la liceità delle esenzioni o le concessioni sollevate per ragioni di coscienza “dal fatto che altre persone possano invocare una discriminazione o altro effetto avverso nel loro godimento dei diritti umani come una conseguenza di tali esenzioni o concessioni”¹⁷. Nel caso in cui una donna si trovi nell’impossibilità pratica di usufruire del diritto ad abortire presso un determinato Stato ove l’aborto sia stato legalizzato, può configurarsi una situazione in grado di aumentare “l’inflizione di un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici”¹⁸. Ne consegue, per la Rete, la necessità di delineare una disciplina che, nel caso in cui gli incaricati ai servizi sanitari di aborto rifiutino di eseguire le proprie prestazioni per motivi di coscienza, assicuri l’affidamento della donna a strutture preposte o ad operatori sanitari che non siano obiettori di coscienza. Si tratta di norme, dunque, che devono rendere effettivo l’accesso al servizio sanitario dell’aborto anche in quelle aree periferiche o rurali ove tale concreta disponibilità potrebbe soffrire maggiori limitazioni¹⁹.

Dopo aver delineato queste ampie osservazioni di carattere generale in ordine all’esercizio dell’obiezione di coscienza, avendo riguardo alle sue garanzie e ai suoi limiti come disciplinati sia dai vari Stati europei, sia nell’ottica dei principi stabiliti dai Trattati Internazionali, la Rete si occupa più nel dettaglio del Progetto dell’Accordo e ne individua alcuni punti critici. Sarà opportuno analizzare le varie questioni sollevate, in relazione sia al rispetto dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Convenzione Europea,

¹⁷ Opinione, *cit.*, p. 17. A questo punto la Rete offre una lunga dissertazione in ordine al pericolo che una proibizione dell’aborto o una sua indisponibilità pratica in determinate strutture ospedaliere, derivante da un esercizio non corretto dell’obiezione di coscienza, possano di fatto incentivare il ricorso all’aborto clandestino, con tutte le conseguenze negative che da questo possono derivare sia in materia di ordine pubblico, sia in materia di tutela della salute delle persone. La Rete si riferisce in questo caso alla legge polacca, che permette l’interruzione artificiale della gravidanza solamente nei casi di malformazioni, di pericolo per la salute della donna o in caso di violenze sessuali.

¹⁸ Nella Opinione, *cit.*, p. 19 si richiama il caso *Karen Llantoy c. Perù*, nel quale si osservò che “la mancanza di chiare e regolamentazioni che assicurino e garantiscano un efficace diritto all’aborto, lascia le donne alla misericordia degli Ufficiali Pubblici.

¹⁹ L’Opinione, *cit.*, p. 20 richiama la disciplina dell’obiezione di coscienza alla luce anche di altre situazioni, quali l’eutanasia, il suicidio assistito, la vendita di particolari medicinali per i farmacisti o la celebrazione da parte del Pubblico Ufficiale di un matrimonio in cui uno sposo sia transessuale e ribadisce la necessità di garantire nel caso di obiezione di coscienza un effettivo accesso agli istituti nei paesi ove questi siano stati regolamentati e legittimati.



sia e soprattutto nei confronti della natura peculiare che contraddistingue la disciplina bilaterale in materia di rapporto tra lo Stato e la Chiesa.

In primo luogo, la Rete osserva che, *rebus sic stantibus*, il Progetto potrebbe determinare una violazione del diritto ad una eguale difesa garantito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove richiede alla Commissione mista, qui disciplinata, un'interpretazione sul Progetto in ordine alle questioni di obiezione di coscienza che possono essere sollevate nel corso di procedimenti giudiziari pendenti, potendo influire negativamente ove tale diritto di obiezione venga invocato. In secondo luogo, si mette in discussione il suo impatto potenziale sul diritto all'accesso a quei servizi medici indicati nello stesso Progetto, sia nella parte in cui si riconosce a certe organizzazioni di non compiere quelle attività ritenute contrarie ai propri principi e precetti religiosi, sia laddove di fatto, renda in pratica impossibile o molto difficile per le donne accedere al servizio sanitario per il quale può invocarsi obiezione di coscienza. In particolare, si ritiene che all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza non viene affiancato l'obbligo di assegnare il paziente ad altro medico non obiettore; né sussiste un'obbligazione in capo allo Stato di prendere tutte quelle misure necessarie per assicurare un effettivo accesso al servizio sanitario. In ultimo, si delinea per la Rete una discriminazione fra diverse fedi religiose in materia di esercizio del diritto di obiezione di coscienza nel riconoscimento di una posizione di protezione rinforzata per questa materia nei confronti dei fedeli cattolici²⁰.

3 - Osservazioni conclusive

La questione preliminare che qui occorre affrontare concerne l'esistenza della competenza dell'Unione Europea nel garantire e nel dare attuazione ai diritti fondamentali. Tale competenza, infatti, è limitata dalla intangibilità del riparto di competenze risultanti dai Trattati e dal

²⁰ Secondo l'Opinione, *cit.*, p. 31, l'art. 3 del Progetto, definendo l'obiezione di coscienza come una obiezione sollevata in conformità col principio della libertà di coscienza, per la quale *chiunque* può rifiutare di agire in una maniera che si ritiene in coscienza incompatibile con l'insegnamento della fede e della morale e con i principi dell'insegnamento della fede e della morale come proclamati dal Magisterium della Chiesa Cattolica, disciplina una esenzione per motivi religiosi dell'applicazione dei benefici di legge che possono essere generalmente applicati solamente a chi invoca la fede cattolica, determinando così una discriminazione tra cittadini sulla base di motivazioni religiose.



principio di sussidiarietà, che le Istituzioni dell'Unione Europea sono tenute a rispettare, mentre per gli Stati membri, la Corte di Giustizia nella sua attività giurisprudenziale ha individuato il principio per il quale essi sono "tenuti al rispetto dei diritti fondamentali solo nel dare attuazione o applicazione al diritto comunitario". Si osserva in dottrina che accedere ad una interpretazione restrittiva, che restringe l'applicazione del principio alle sole attività legislative ed amministrative di esecuzione di obblighi comunitari poste in essere con atti "tipici", piuttosto che ad un approccio più estensivo che comprende tutti gli atti nazionali che riguardano le competenze dell'Unione, con esclusione delle materie per le quali sussiste competenza esclusiva degli Stati, porta ad una diversa dilatazione dell'ambito di applicazione dei diritti fondamentali europei²¹.

L'Opinione sofferma la propria attenzione sulla necessità che si attui un adeguato bilanciamento di interessi tra chi esercita l'obiezione e chi desidera esercitare il diritto per il quale si è sollevata questione di coscienza. Si è visto come l'assenza di una concreta possibilità per la donna ad accedere all'aborto laddove questi sia stato legalizzato determinerebbe, per la Rete, un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Come è noto, la Corte di Strasburgo ha individuato questi atti in quei maltrattamenti che "raggiungono un minimo di gravità e che provocano lesioni fisiche effettive oppure una intensa sofferenza fisica o della mente o che umiliano o sviscerano un individuo". Ciò sembra portare necessariamente a poter qualificare come trattamenti inumani e degradanti i soli casi in cui l'interruzione della gravidanza minacci gravemente la salute della madre, ossia i casi di aborto terapeutico²². L'Opinione, invece, sembra operare un allargamento della "facoltà dell'interruzione della gravidanza fino a farne un vero diritto, che

²¹ Cfr. N. MARCHEI, *L'accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento europeo*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1/2007, p. 3 ss., che richiama M. CARTABIA, *Commento all'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001 e M. VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea, diritti, mercato, religione*, Torino, 2001 ed individua una serie di interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia.

²² Cfr. N. MARCHEI, cit., p. 3 ss. per i richiami giurisprudenziali. L'Autrice osserva che lo stesso caso citato dall'Opinione Karen Llantoy contro Perù, ove è stata accertata violazione dell'art. 7 del Patto sui Diritti Civili e Politici per aver negato l'aborto ad una minore il cui nascituro era affetto da gravi deficienze fisiche, non fa che confermare la necessità di una grave minaccia per la salute della donna laddove rinviene il trattamento inumano e degradante, nel caso di specie rilevabile nel grave choc subito dalla ragazza nel mettere al mondo un neonato malato che non sarebbe potuto sopravvivere a lungo.



esisterebbe anche se non è stato... codificato a livello internazionale". Nei vari ordinamenti statali, infatti, non si riscontra l'esistenza di un diritto all'aborto, mentre di solito si opera una depenalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza in presenza di certi requisiti. Si assiste quasi ad uno sforzo nell'Opinione volto a permettere alla Rete di sancire la propria competenza per il caso in esame²³.

La Rete correttamente rileva che l'esercizio dell'obiezione di coscienza deve contemperarsi al diritto del paziente ad accedere ai servizi sanitari offerti dall'ordinamento. Altrettanto correttamente aggiunge che l'assenza di una normativa che tuteli la concreta possibilità di usufruire dell'aborto può ledere quei diritti che fanno capo alla donna nei casi in cui l'ordinamento le permetta di interrompere la sua gravidanza. Le osservazioni vengono rivolte in particolare al Progetto di Accordo con la Santa Sede in materia di obiezione di coscienza, che verrebbe a delineare una discriminazione fra le diverse confessioni religiose ove disciplina l'obiezione solamente per chi "invoca la fede cattolica". Verrebbero in questo modo ad essere esclusi dalle garanzie offerte dalle disposizioni in esame quelle persone i cui principi morali o di coscienza non sono dettati dai principi ufficiali di insegnamento della fede e della morale della Chiesa Cattolica o di qualsiasi altra Chiesa o società religiosa riconosciuta dalla Repubblica slovacca. Il diritto di obiezione di coscienza per queste persone non è oggetto di tutela né del Progetto di Accordo con la Santa Sede, né con quello posto in essere con le altre Chiese riconosciute. La Rete ne deduce, quindi, che la conclusione di un Accordo di questo tipo non potrebbe garantire di per se la piena uguaglianza tra le diverse fedi religiose e che esso potrebbe indurre lo Stato a violare i suoi obblighi sanciti dalle Convenzioni Internazionali²⁴.

L'analisi della disciplina dello Stato slovacco evidenzia il rischio di una discriminazione verso chi non è tutelato dai due Accordi in questione. Non appare possibile, però, imputare questa situazione di rischio al Progetto di Accordo, quanto piuttosto allo Stato slovacco, unico competente a disciplinare una normativa che non determini una

²³ C. CARDIA, *Parere sull'Opinione 4-2005 della Rete E.U. relativa all'Accordo tra Santa Sede e Slovacchia sulla obiezione di coscienza*, inedito, p. 10 ss. Osserva N. MARCHEI, cit., p. 8 ss., che il parere si traduce in una indicazione di dettaglio dei limiti che ogni Stato membro in cui l'aborto è legale deve imporre all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza di cui è riconosciuta la centralità nell'Unione Europea. Questa indicazione "si presta ad essere interpretata come una ingerenza dell'Unione in un ambito di competenza di ciascuno Stato membro, che è chiamato a legiferare sulle condizioni di esercizio dei diritti nel rispetto della propria identità, della propria cultura, delle proprie tradizioni e della propria legislazione interna, anche di livello costituzionale".

²⁴ Opinione, cit., p. 32.



disuguaglianza tra i cittadini slovacchi nell'esercizio dell'obiezione di coscienza. Si è qui di fronte "ad un *errore concettuale* che, per sé, potrebbe investire l'analisi di qualsiasi tipo di concordato o di accordo tra Stato e confessioni religiose. [...] Un accordo bilaterale, infatti, *non può fare* riferimento ad appartenenti ad altre confessioni religiose od organizzazioni ideologiche, altrimenti invaderebbe una sfera di competenza non sua e si intratterebbe, come si usa dire, *in re aliena*"²⁵.

I soggetti non tutelati dagli Accordi si troverebbero costretti ad obiettare non secondo i dettami della propria coscienza, ma secondo i principi della religione cattolica come riconosciuti dal suo Magistero, o di un'altra religione che abbia ottenuto il riconoscimento nella Repubblica slovacca. Si verrebbe così a creare dalla "scelta (peculiare) di avere previsto il riconoscimento di un diritto fondamentale dell'uomo quale l'obiezione di coscienza in un Concordato", una forma di "obiezione speciale, connotata in senso cattolico, che richiede ad ogni obiettore una specifica professione di fede e quindi male si presta a rendere effettivo per tutti l'esercizio del diritto"²⁶. Appare necessario pertanto rimettere nelle mani dello Stato slovacco la risoluzione di tale questione, nella sua funzione di garanzia del rispetto dei diritti di uguaglianza così come disciplinati dalle Convenzioni Internazionali e dalla sua Costituzione²⁷. La previsione generale del Progetto di Accordo, che permette a *chiunque* di ricorrere all'obiezione qui disciplinata, cerca di soddisfare il principio di "tendenziale irrilevanza giuridica della appartenenza confessionale e delle convinzioni religiose in tutti i momenti della vita pubblica"²⁸, anche nei casi in cui si scelga di esercitare un'obiezione in nome dei principi della fede cattolica. Essa, inoltre, non sembra impedire allo Stato slovacco di emanare una legge nella quale è prevista la possibilità per i cittadini di obiettare nei confronti delle pratiche interruttrive della gravidanza per diverse motivazioni²⁹.

²⁵ C. CARDIA, *Parere*, cit., p. 2 aggiunge che l'atteggiamento tenuto dalla Rete è quello "di chi guarda a questi Accordi come se rappresentassero l'unica normativa esistente nella Slovacchia sull'obiezione di coscienza e come se fossero legge generale che riguarda tutti i cittadini e tutte le organizzazioni confessionali (o di altro tipo)".

²⁶ N. MARCHEI, cit., p. 12 ss.

²⁷ Cfr. Art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e l'Art. 25 secondo comma del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

²⁸ C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione Europea Legislazione italiana*, cit., p. 149.

²⁹ C. CARDIA, *Parere*, cit., p. 3. La necessità di un intervento normativo da parte dello Stato slovacco, come osserva N. MARCHEI, cit., p. 15 ss., sembra investire anche



La Rete, inoltre, definisce come “improprio” il concetto di obiezione di coscienza se riferito agli enti gestiti da Confessioni religiose, trattandosi di un diritto che si dovrebbe riferire all’individuo e non ad una organizzazione, precisando subito, però, che la Convenzione Europea dei Diritti Umani riconosce la facoltà di invocare l’art. 9 per svolgere le proprie attività in linea con i propri principi³⁰. Le istituzioni di tendenza devono essere messe in grado di poter agire nel loro campo, nel rispetto degli orientamenti del soggetto che le gestisce. Per questa materia, è proprio la Direttiva Comunitaria del 27 Novembre del 2000 ad affermare che nell’ambito lavorativo possono farsi delle eccezioni ai principi generali delle istituzioni religiose quando “la religione o le convenzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”³¹. Ciò implica l’impossibilità, per questi soggetti, di porre in essere una attività che sia in contrasto con i principi religiosi cattolici. Se non si seguisse questa impostazione, si arriverebbe ad una situazione per la quale l’ospedale chiederebbe ai propri sanitari di non praticare l’aborto ed allo stesso tempo sarebbe obbligato a praticarlo nelle proprie strutture³².

L’assunto della Rete per il quale il medico obiettore dovrebbe in ogni caso inviare la persona che chiede di poter interrompere la gravidanza ad un altro professionista che non sia obiettore, sembra trovare alcuni ostacoli nello stesso contenuto di obiezione di coscienza. Non può, infatti, chiedersi ad un obiettore di agevolare il ricorso a pratiche interruttrive della gravidanza neanche indirettamente, mentre sembrerebbe più opportuno che l’organizzazione sanitaria predisponesse le informazioni necessarie per permettere ai pazienti di sapere a quali operatori sanitari è possibile rivolgersi³³.

la difficile situazione in Slovacchia delle comunità religiose con meno di ventimila membri, che in forza delle leggi n. 308 del 1991 e n. 192 del 1992 non possono registrarsi ed ottenere uno *status* legale che conferirebbe loro una serie di benefici, porta a delle conseguenze destinate a influenzare “il riconoscimento di specifiche facoltà riconducibili al diritto fondamentale di libertà religiosa quali quella, per i fedeli, di disporre di luoghi in cui esercitare il proprio culto in forma individuale o collettiva o di fare obiezione di coscienza, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, secondo i principi della propria religione”.

³⁰ Opinione, *cit.*, p. 30.

³¹ Art. 4 comma 2 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Cfr. anche C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione Europea Legislazione italiana*, *cit.*, p. 161 ss.

³² C. CARDIA, *Parere*, *cit.*, p. 4.

³³ C. CARDIA, *Parere*, *cit.*, p. 7 ss. Anche le critiche sollevate sul ruolo della Commissione mista consultiva appaiono infondate, poiché essa ha il compito di



Appare in ultimo opportuno ricordare che un Accordo con la Santa Sede, che ha natura di Accordo di diritto internazionale, non assume per questo un valore superiore alla Costituzione in alcun paese, compresa l'Italia, ove al massimo si può porre una questione di interpretazione del Concordato e delle sue modifiche per quelle clausole che, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 24 Febbraio - 1 Marzo 1971 siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Tale asserzione appare confermata tra l'altro dallo stesso richiamo alla Costituzione slovacca contenuto nell'art. 5 del Progetto di Accordo³⁴.

Non sfugge in dottrina come la Rete non si soffermi su "come assicurare la tutela della libertà della coscienza costituzionale e internazionale, ma invece si interessi soltanto di come assicurare che non siano violati i diritti di coloro nei riguardi dei quali viene messo in pratica il diritto all'obiezione". Né si comprende perché la Rete abbia voluto occuparsi di quei casi quali l'eutanasia, il suicidio assistito e le unioni omosessuali, che sono comunque vietate dall'ordinamento slovacco³⁵, se non ai fini di costruire "un precedente per *future invasioni di campo*" nelle materie di competenza degli Stati membri, ossia di elaborare una serie di affermazioni "utili per poter essere richiamate e citate in futuro qualora emergano questioni diverse dall'aborto e dall'obiezione di coscienza"³⁶.

appianare eventuali divergenze di interpretazione in caso di controversie, mentre non possono interferire sui procedimenti giudiziari in corso.

³⁴ C. CARDIA, *Parere*, cit., p. 9 ss.

³⁵ H. J. NOWACKI, *Accordo sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza*, inedito, p. 7 ss.

³⁶ C. CARDIA, *Parere*, cit., p. 12.